

N. 05287/2009 REG.SEN.  
N. 02445/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034  
sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2009 proposto da:  
ZAFFARONI Lidia, rappresentata e difesa dall'avv. Mitia Lepri del  
foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio  
in Busto Arsizio, via Castelfidardo 1

***contro***

COMUNE di CASTELLANZA, in persona del Sindaco pro  
tempore, dr. Fabrizio Farisoglio, rappresentato e difeso dall'avv.  
Marco Locati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in  
Milano, via dei Pellegrini 24

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

del piano di governo del territorio (PGT) adottato dal consiglio

comunale con deliberazione 29 settembre 2009 n. 57.

Visto il ricorso, notificato il 29 ottobre e depositato il 10 novembre 2009;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 18 novembre 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Lepri e l'avv. Locati;

Sentite sul punto le parti, ex art. 21 comma 10 legge n. 1034/71 (introdotto dalla legge n. 205/00), e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

#### FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Castellanza ha adottato il piano di governo del territorio (PGT) con deliberazione consiliare 29 settembre 2009 n. 57.
2. La ricorrente, nella sua qualità di consigliere comunale, ha impugnato la delibera deducendo la violazione del dovere di astensione da parte di consiglieri comunali che, pur trovandosi in (asserito) conflitto di interessi in quanto portatori di interessi propri o di loro congiunti, hanno partecipato alla discussione e alla votazione.
3. I consiglieri in questione sarebbero: il primo, socio (con la moglie accomandataria) di una società proprietaria di aree boschive

antistanti il Museo Pagani, sito in un Ambito di Trasformazione Urbanistica suscettibile di incidere su dette aree e sui sovrastanti fabbricati, soggetti ad una normativa tecnica che la società ha chiesto venga modificata; il secondo (che riveste anche la carica di assessore al bilancio), socio ed amministratore di due società operanti nel settore immobiliare, attive anche nel territorio di Castellanza; il terzo, amministratore unico di altra società avente ad oggetto sociale “l’intermediazione immobiliare sia civile che industriale e commerciale di licenze ed autorizzazioni commerciali in genere”, con “specifici interessi in merito alla trasformazione di aree verdi in aree edificabili”.

4. La ricorrente - che per quanto la riguarda non ha partecipato alla seduta consiliare proprio in ossequio al dovere di astensione di cui addebita l’inosservanza ad altri consiglieri - deduce la violazione dell’art. 78 secondo comma del decreto legislativo 26 luglio 2000 n. 267 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali), che impone agli amministratori di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, precisando che “l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.

5. La violazione di detto obbligo, che presuppone un conflitto anche solo potenziale, vizierebbe l'atto impugnato per eccesso di potere e sviamento, risultandone compromessi i valori di imparzialità e trasparenza che devono connotare l'amministrazione della cosa pubblica, il cui svolgimento non può subire condizionamenti di sorta.

6. La ricorrente ha chiesto la sospensione dell'atto impugnato sul rilievo che la sua esecuzione pregiudicherebbe la successiva fase di approvazione del PGT. Il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione all'impugnativa e l'inammissibilità del ricorso, non proponibile nei confronti di un atto (adozione del PGT) "che potrà avere efficacia solo dopo che il piano sia divenuto operativo".

7. Il Collegio condivide l'eccezione sollevata dalla difesa comunale in merito alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Quest'ultima agisce non come titolare di un interesse personale, attuale e diretto, leso, in ipotesi, dalla delibera di adozione del PGT, ma nella sua qualità di consigliere comunale, genericamente interessata alla legittimità degli atti assunti dall'organo collegiale di cui fa parte.

8. Ora, è principio giurisprudenziale consolidato, anche recentemente ribadito (cfr. Cons. Stato 2<sup>^</sup>, 18.6.08 n. 1148/2008), che nel processo amministrativo l'accertamento dell'interesse a ricorrere non può prescindere dalla verifica della lesione, concreta ed

immediata, che dal provvedimento impugnato derivi alla sfera giuridica degli interessati; sicché, i consiglieri comunali non sono legittimati all'impugnativa di delibere consiliari finalizzata all'accertamento della mera lesione dell'interesse al buon andamento dell'Ente, laddove agiscano soltanto a tutela del principio di legalità dell'azione amministrativa o degli interessi del Comune, occorrendo all'opposto una verifica puntuale, caso per caso, dell'incidenza del provvedimento impugnato e dei vizi denunciati sulle prerogative e sulle posizioni giuridiche degli interessati, al fine di individuarne il collegamento con l'esercizio del mandato, che solo può abilitare alla detta impugnazione.

9. La legittimazione attiva dei consiglieri comunali che agiscano a tutela del proprio munus è infatti circoscritta alle ipotesi in cui essi denunciino lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all'interno dell'organo o dell'Ente medesimo, ossia quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (cfr. Cons. Stato V, 15.12.05 n. 7122, 31.1.01 n. 358).

10. In altri termini, la violazione del dovere di astensione - ove sussista - costituisce vizio intrinseco del deliberato comunale, non deducibile dal consigliere comunale, legittimato a denunciare i soli vizi del procedimento di approvazione che si siano risolti in una lesione delle sue prerogative (cfr. Cons. Stato 2<sup>^</sup>, 9.4.08 n.

2881/2007; TAR Milano 2<sup>^</sup>, 21.3.06 n. 640).

11. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Si ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 novembre 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

